

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

il numero degli scrivani e la loro retribuzione. In fatti al numero 2 di quest'articolo 156 si dice :

« Il numero degli scrivani e la misura delle retribuzioni sono stabiliti secondo le norme prescritte da regolamento. »

E alla fine dell'articolo si soggiunge :

« Saranno pure con regolamento stabilite le ulteriori norme circa il numero, l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e la esecuzione di ogni altra parte di questo articolo. »

Parmi che sopprimendo le parole *pure e ulteriori*, in quest'ultima parte dell'articolo, si potrebbero, per evitare una ripetizione, togliere di pianta le parole che ho letto al numero 2: « il numero degli scrivani e la misura, ecc. »

PRESIDENTE. Pare anche a me che si dovrebbero cancellare quelle parole.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se non dissente la Commissione, si potrà fare questa leggiera modificazione.

PUCCHINI, relatore. Allora rimarrebbe così redatto il paragrafo 2: « le retribuzioni degli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive; » e lì finirebbe.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ed alla fine dell'articolo si debbono sopprimere le parole *pure e ulteriori*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 156 con queste modificazioni.

(La Camera approva; indi sono ammessi senza discussione i seguenti sette articoli:)

« Art. 159. Mancando od essendo impediti i cancellieri e vice-cancellieri presso un'autorità giudiziaria, possono in caso di urgenza essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorità giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari e sotto-segretari comunali del luogo. L'incarico non potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali spetterà al ministro della giustizia il provvedere.

« Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario, prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

« Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le preture, o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali si richiede l'età di anni ventuno compiuti ed è necessario:

« 1° aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

« 2° aver superato un esame d'idoneità sulle isti-

tuzioni civili, la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento;

« 3° aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità di alunno.

« Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso per i posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari.

« Art. 161. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso i tribunali o di vice-cancelliere aggiunto presso le Corti di appello è necessario avere l'età di anni venticinque compiuti ed i requisiti prescritti dall'articolo 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

« Art. 164. Possono essere nominati ad uffici di cancelleria i funzionari del Ministero della giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

« Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

« Art. 169. Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffici del pubblico ministero, è necessario avere i requisiti prescritti dall'articolo 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

« Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

« Gli uscieri delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

« Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

« Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

« Art. 186. I pretori sopra domanda dei Consigli comunali, coll'annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gli inservienti delle comunità, i